

**g. Distributori di carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

**h. Aree mercatali e posteggi**

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

**i. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante** Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

**j. Occupazioni eccedenti 1000 mq.**

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

**Art. 21**

**Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 4 categorie di cui agli allegati "A" e "B".
2. I passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico. Gli spazi di sosta riservata per alberghi sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria. Le aree occupate permanentemente con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti sono inserite in categoria unica corrispondente alla 4° categoria.

**Art. 22**

**Determinazione della tariffa di base**

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 21 comma 1, le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "C" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
  - a. occupazioni rientranti nella 1^ categoria = tariffa più elevata;
  - b. occupazioni rientranti nella 2^ categoria = tariffa pari all'80 % di quella fissata per la 1^ categoria;
  - c. occupazioni rientranti nella 3^ categoria = tariffa pari al 60 % di quella fissata per la 1^ categoria;
  - d. occupazioni rientranti nella 4^ categoria = tariffa pari al 40 % di quella fissata per la 1^ categoria.
3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade di cui all'art. 24, **comma 9**, e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

**Art. 23**

**Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 22, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato "D" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento della **Giunta Comunale** entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

**3. Per le attività di natura commerciale e/o pubblicitaria finalizzate alla promozione di beni e servizi (esclusi mercati, fiere e Centri Commerciali Naturali), svolte nelle aree di particolare interesse storico culturale individuate nell'Allegato D, – in considerazione del rilevante valore dell'occupazione e del notevole sacrificio imposto alla collettività – è applicato un coefficiente maggiore rispetto a quello previsto per la medesima attività in aree diverse della città.**

#### **Art. 24 Determinazione del Canone**

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione. In caso di variazione delle concessioni permanenti (ubicazione, superficie e tipologia di attività) il Canone sarà proporzionale alle diverse tariffe base, ovvero ai periodi ed ai coefficienti o alle misure concessionate.
- 3. Salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.**
- 4. Per le occupazioni temporanee finalizzate a iniziative o eventi privati che limitano l'accesso pubblico all'area, il canone è determinato dalla Giunta su proposta del responsabile dell'ufficio competente ad istruire la domanda, tenuto conto della natura dell'evento e dei benefici che ne derivano al richiedente. In ogni caso il canone richiesto non può essere inferiore al doppio del canone previsto per l'occupazione della medesima area finalizzata alle attività di cui al comma 3 dell'art. 23.**
5. Il canone per le occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art.23), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
7. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
8. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
9. Di prevedere che per le occupazioni di suolo pubblico per alterazioni stradali effettuate nelle seguenti vie cittadine secondo la classificazione del vigente PGTU e cioè: strade di scorrimento, strade interquartiere e di distribuzione primaria, strade interquartiere complementari il COSAP dovuto, a seguito dell'atto concessorio, venga incrementato di una percentuale pari al 20%. Di prevedere altresì un incremento del 30% del Cosap dovuto in caso di proroga della relativa concessione per le occupazioni con alterazioni stradali effettuate in qualsiasi area o strada pubblica cittadina. Tale maggiorazione viene effettuata mediante incremento del relativo coefficiente di cui all'art. 23.
10. Nel caso di stesura del prospetto Cosap di cui all'art. 11 c. 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, la Direzione Risorse Finanziarie effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art.29.
11. Per ragioni di economicità non si procederà: a) ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 20,00; b) a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 5,00.

12. Le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo e gli spazi di manovra per cantiere vengono qualificati, ai fini dell'individuazione del coefficiente da applicare come "occupazioni residuali" di cui all'allegato D del presente Regolamento.

#### **Art. 25**

#### **Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici Servizi**

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente in Euro 0,64557 per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

#### **CAPO IV**

#### **AGEVOLAZIONI - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

#### **Art. 26**

#### **Agevolazioni**

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto.

2. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al comma 1 previa presentazione di apposita istanza alla Direzione Risorse Finanziarie volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. La Direzione Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente relativamente a : esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello ove l'interruzione sarà temporalmente superiore. L'estensione dell'agevolazione ai titolari di esercizi commerciali e artigianali posti in zone limitrofe a quelle oggetto dei lavori sarà subordinata al parere concertato delle Direzioni Nuove Infrastrutture e Mobilità, Attività Economiche e Risorse Finanziarie sulla scorta di appositi atti di indirizzo.

3. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni beneficiano di una riduzione pari al 50% del Canone dovuto.

4. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone dovuto a condizione che l'ente committente comunichi alla Direzione Risorse Finanziarie, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante.

5 Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive diverse da quelle di cui all'art. 4 c.4 lett. ff si applica una riduzione dell'80% del Canone dovuto sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico commerciale, purché la superficie destinata alla medesima non sia prevalente. Tale beneficio è concesso dalla Direzione Risorse Finanziarie previa formale richiesta espressa in tal senso dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

6. Alle occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 5. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga alla Direzione Risorse Finanziarie espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere

prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'agevolazione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

#### Art. 27

##### Agevolazione per occupazioni finalizzate ad iniziative fatte proprie dall'Amministrazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione dell'80% del Canone relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.

2. Per le occupazioni temporanee di promozione economica, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio fiorentino e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono, **non inerenti le fattispecie di attività di cui al comma 3 dell'art. 23 e comma 4 dell'art. 24**, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione del 50% del Canone sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.

**3. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni, comunque non superiori all'80% del canone.**

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle stabilite nel precedente articolo

#### Art. 28

##### Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a. mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b. a mezzo di appositi conti correnti postali intestati COSAP permanente e COSAP temporaneo;
- c. tramite le procedure informatizzate attivate presso lo sportello unico competente.

2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso al cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione della Direzione competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.

5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 9, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il Canone viene richiesto agli Interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Canone medesimo effettuata anche a mezzo di raccomandata.

Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 31. **Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con c.d. segnaletica a pericolo a seguito di "evento eccezionale" sono esentate dal versamento del Canone. L'esenzione viene riconosciuta - previa dichiarazione della Regione Toscana ai sensi della lett. "a" comma 2 art. 1 L.R.T. 67/2003 - con deliberazione di Giunta Comunale previa attestazione resa dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Firenze che indichi le aree cittadine che sono state interessate dall'evento eccezionale. L'esenzione avrà durata massima di 2 mesi per i danneggiamenti accertati entro i 4 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso**

6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.

Nell'eventualità che la via o la piazza cittadina – oggetto dell'occupazione da parte dell'operatore su area pubblica – risulti sprovvista di coefficiente moltiplicatore per la determinazione del Canone si utilizza, in via analogica, il medesimo coefficiente dell'area mercatale più vicina.

7. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

8. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1<sup>a</sup> rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

9. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1<sup>a</sup> rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata alla Direzione Risorse Finanziarie, potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Al suddetto riepilogo, maggiorato dello 0,2% mensile, inviato dalla Direzione Risorse Finanziarie dovrà far seguito il relativo versamento del canone entro e non oltre trenta giorni dalla sua ricezione; in caso contrario si procederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 29.

11. L'agevolazione di cui al comma 10 è estesa alle imprese che lavorano con scale aeree per traslochi, lavori edili, manutenzioni e simili, previa richiesta annuale di convenzione da presentare alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, da rinnovare di anno in anno. All'inizio di ogni mese sarà trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie certificazione attestante le occupazioni effettuate nel mese precedente. Le imprese interessate dovranno, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, versare il canone in unica soluzione con le maggiorazioni stabilite dal precedente comma 10. In caso di inadempienza agli obblighi sopra previsti i trasgressori perderanno il diritto all'agevolazione in questione.

12. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, possono essere intestate a più soggetti. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 20, comma 6 lettera "i".

13. Le modalità ed i termini di versamento anche rateizzato, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, sono così stabiliti:

a. ciascuno dei cointestatari della concessione di suolo pubblico dovrà effettuare il rispettivo versamento entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco di attrazioni;

b. in caso di rateizzazione, consentito per un importo superiore a Euro 258,23, il 50% del Canone dovuto dovrà essere versato entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco ed il saldo non oltre 7 giorni prima della scadenza della concessione.

In caso di occupazione abusiva o di mancata riconsegna da parte di ciascun concessionario del proprio bollettino di versamento del canone si applicano, da parte della Direzione Comunale competente, oltre alle sanzioni, alle indennità e quant'altro stabilito dal successivo art. 29, le sanzioni accessorie previste dal Regolamento Comunale per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1224 del 22.9.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 29**

##### **Penalità, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applicano - a far data dal 1° gennaio 2014 - le seguenti penalità:

- versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito penalità del 4%;
- versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 30 giorni dal termine stabilito penalità del 10%;
- versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito penalità del 20%.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento

della emissione dell'atto di contestazione della penalità qualora più favorevoli all'interessato.

2. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 1/1/03 si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dalle altre Direzioni Comunali. ( dal 1.1.2000 al 31.12.2002 l'importo dell'indennità era pari al Canone maggiorato del 50%).

3. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 1/1/03, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (dal 1.1.2000 al 31.12.2002 la sanzione pecuniaria era pari al 100% dell'indennità).

4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;

- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;

- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.

5. A decorrere dal 1° aprile 2003 la sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive effettuate dal 1° gennaio 2000 e per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

7. Ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni abusive a far data dal 1 gennaio 2000 si tiene conto dell'eventuale superficie arrotondata già assoggettata al Canone.

8. Non si procederà alla richiesta del Canone e penalità ma alle sanzioni, indennità ed interessi nel caso di rilascio di concessione per occupazione permanente relativa ad un'annualità per la quale si riscontri l'emissione di verbale di accertamento per occupazione abusiva.

### **Art. 30**

#### **Definizione agevolata della penale**

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta a far data dal 01.01.2014 come segue:

a. al 2% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; b. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del Canone. Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del comma 1 del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all' 4%.

3. Non ci si potrà tuttavia avvalere della definizione agevolata della penalità nel caso che quest'ultima sia già stata contestata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività amministrative di accertamento espletate dagli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie, delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

### **Art. 31**

#### **Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. La Direzione Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 29 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 26, commi 1,2,4, 5, 6 e all'art. 27, non possono essere applicate nel caso di procedura di ingiunzione di pagamento.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 32.

3. Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale della Direzione Risorse Finanziarie è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

#### **Art. 32** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale sulla Riscossione Coattiva del Comune di Firenze.

#### **Art. 33** **Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla Direzione Risorse Finanziarie, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. La Direzione Risorse Finanziarie provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabile del procedimento amministrativo". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso alla Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.

5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 15,00.

6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.

7. Qualora la Direzione Risorse Finanziarie vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

### **CAPO V** **NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE**

#### **Art. 34** **Norme Finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento non si darà luogo all'applicazione di penalità per le richieste di eventuali pagamenti a congruaggio relativi a procedure della Direzione Risorse Finanziarie.

3. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, per le manifestazioni culturali, sportive, politiche con caratteristiche di straordinarietà e con forte connotazione promozionale, la Giunta Municipale, su proposta delle Direzioni competenti per materia e previo parere della Direzione Risorse Finanziarie che attesti il mantenimento delle previsioni di entrata di bilancio, può deliberare l'esenzione dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

4. Per la sola annualità 2001 il termine di versamento del Canone di cui all'art.28 c.4 è prorogato al 31 maggio 2001, ed è altresì prorogato al 31 maggio 2001 il termine di versamento della 1° rata di cui all'art.28c.7.

5. La previsione di cui all'articolo 3 comma 2 è da intendersi che relativamente ai concessionari di spazi di sosta riservata per alberghi i medesimi saranno tenuti al versamento del COSAP per l'anno 2001 in ragione del solo periodo che andrà dalla data di efficacia della concessione al 31 dicembre 2001. Nell'eventualità che tali concessionari abbiano versato nel corso di detta annualità un importo COSAP superiore al dovuto saranno tenuti per l'annualità 2002 al versamento della sola differenza. Le nuove concessioni rilasciate dal 1 gennaio 2002 in poi sosteranno il COSAP per l'intera annualità solare.

6. Il termine di versamento del Canone già stabilito dall'art. 28 c. 4 al 30 aprile slitta per la sola annualità 2003 al 31 maggio.

#### **Art. 35 Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, la Direzione Risorse Finanziarie e sulla rete civica.

2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

#### **Art. 36 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Direzione del Consiglio Comunale

Commissione Consiliare 1, Affari Generali,  
Organizzazione, Bilancio e Tributi

Prot. n. 24 /2019

Firenze, 12 Marzo 2019

Al Sig. Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Direttore della Direzione del Consiglio  
Ai Capigruppo Consiliari  
Al Proponente l'atto  
Al Dirigente Serv. Entrate  
dott. D. Zenti

LORO SEDI

**OGGETTO:** Esito della seduta del 12 Marzo 2019

La Prima Commissione nella seduta del 12 Marzo 2019 ha esaminato n. 2 atti ed ha espresso i seguenti pareri:

1) Proposta di Delibera n. 14/2018 "Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche - 3 "- Proponente T. Grassi;

**ESITO:** parere favorevole di tutti i presenti sul testo emendato dal proponente

8 voti favorevoli: A. Bassi, S. Collesci, A. D'Ambrisi, F. Giorgetti, T. Grassi, L. Milani, F. Paolieri, F. Ricci

**Proposta di Delibera n. 14/2018 Prop. Grassi**  
**Emendamenti:**

Al primo punto del dispositivo nella parte **NUOVO TESTO PROPOSTO** dopo i 3 puntini sostituire come segue:

mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi e che abbiano una occupazione complessiva giornaliera inferiore ai 200 metri quadrati.

Direzione del Consiglio Comunale

Commissione Consiliare 1, Affari Generali,  
Organizzazione, Bilancio e Tributi

Sono esclusi dalla agevolazione i cosiddetti "campi base" non oggetto di riprese e le agevolazioni sono limitate ad una sola concessione annuale al medesimo concessionario relativo ad una unica produzione.

Le occupazioni a tale titolo sono comunque sottoposte al pagamento del canone a prescindere dalla loro durata se le riprese cinematografiche oggetto della ripresa coinvolgono le piazze storiche di Piazza San Giovanni, Piazza della Repubblica, Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria e Piazza Strozzi. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima:

escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dal Testo unico del cinema e successive modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

Al secondo punto del dispositivo da "decorrono dal" sostituire 1° gennaio 2019 con 1° gennaio 2020.

Il Presidente  
Luca Milani



Direzione del Consiglio Comunale

Seconda Commissione Consiliare  
Sviluppo Economico

Prot. n. 18/2019

Firenze, 12 Marzo 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sindaco  
All'Assessore allo Sviluppo Economico  
Ai Capigruppo Consiliari

LORO  
SEDI

**OGGETTO:** Esito della seduta del **12 Marzo 2019**

La Seconda Commissione consiliare nella seduta congiunta con l'Ottava Commissione del 5 Marzo 2019 ha **esaminato n. 1 atto** ed ha espresso il seguente parere:

**ATTO N. 1:**

**Proposta di delibera n. 14/2018** - "Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone COSAP".

**ESITO:**

*La Seconda Commissione consiliare esprime **PARERE FAVOREVOLE** sul testo emendato da proponente nel modo che segue:*

**Favorevoli n. 9:** Giorgetti, Albanese, Alberici, Bassi, Colangelo, D'Ambrisi, Falomi, Lauria, Pezza.

**Presenti non votanti n. 1:** Scaletti.

**Emendamento alla Proposta di Delibera n. 14/2018 Prop. Grassi:**

Sostituire nel primo punto del dispositivo nella parte **NUOVO TESTO PROPOSTO** dopo i 3 puntini come segue:

~~mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni e che abbiano una occupazione complessiva inferiore ai 200 metri quadrati. Le occupazioni a tale titolo sono comunque sottoposte al pagamento del canone a prescindere dalla loro durata se le riprese cinematografiche oggetto della ripresa coinvolgono le piazze storiche di Piazza San Giovanni, Piazza della Repubblica, Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria e Piazza Strozzi. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese~~

Direzione del Consiglio Comunale

Seconda Commissione Consiliare  
Sviluppo Economico

~~cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e successive modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima;~~

mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi e che abbiano una occupazione complessiva giornaliera inferiore a 200 metri quadrati.

Sono esclusi dalla agevolazione i cosiddetti "campi base" non oggetto di riprese e le agevolazioni sono limitate ad una sola concessione annuale al medesimo concessionario relativo ad una unica produzione.

Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dal Testo unico del cinema e successive modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.


Sostituire nel secondo punto del dispositivo 1° gennaio 2019 con 1° gennaio 2020.

Il Presidente  
Fabio Giorgetti



CAR FANT OSTRANDA

Guccione



Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi\* e di altezza ~~una~~ occupazione complessiva fondiaria inferiore ai 200 metri quadrati. Sono esclusi dalle agevolazioni i cosiddetti "campi base" non oggetto di riprese e le agevolazioni sono limitate ad una sola concessione annuale al medesimo ~~oggetto~~ <sup>concorso emerso relativo ad una unica produzione</sup> ~~o a più~~. Le occupazioni a tale titolo sono comunque sottoposte al pagamento del canone a prescindere dalla loro durata e superficie se le riprese cinematografiche oggetto della ripresa coinvolgono le piazze storiche di ~~Porto S. Pietro~~ <sup>San Girolamo, Piazza del Duomo, Piazza della Repubblica, Piazza Santa Croce e Piazza S. Maria</sup>. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata, a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei ~~beni~~ <sup>benefici</sup> previsti dal testo unico del cinema, e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta alla Direzione Regionale Francese prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

Di dare atto che le modifiche al regolamento di cui ai precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2020

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA / CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

PARERE TECNICO  
*[Signature]* 18/03/20

.....  
DATA FIRMA

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 18/03/20  
*[Signature]*

ALLEGATO N°...3...  
ARGOMENTO N°...328...

\*comprensivi anche della fase di montaggio e smontaggio,



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/03/2019**

**DELIBERAZIONE N. 2019/C/00016 (PROPOSTA N. 2018/00014)**

**ARGOMENTO N.328**

**Oggetto:** Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Vice Presidente del Consiglio Comunale Stefania COLLESEI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Leonardo Bieber, Adriana Alberici, Miriam Amato

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Tommaso GRASSI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Adriana ALBERICI	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Jacopo CELLAI	Serena PERINI
Marco COLANGELO	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Susanna DELLA FELICE	Fabrizio RICCI
Stefano DI PUCCIO	Mario TENERANI
Niccolò FALOMI	Francesco TORSSELLI
Cristina GIANI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS
Maria Federica GIULIANI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Alessio ROSSI
Angelo D'AMBRISI	Cristina SCALETTI
Silvia NOFERI	Luca TANI
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 marzo 2015 con la quale è stata approvata una modifica al Regolamento avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche ed abrogazione Regolamento approvato con delibera n. 27/2011.";

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23 maggio 2011 con la quale è stato approvato il Regolamento avente ad oggetto "Disciplina riguardante l'uso ed il relativo canone di talune aree della città di particolare interesse culturale, artistico, archeologico etnoantropologico e religioso";

**Considerato** necessario, dopo l'esperienza maturata in questi anni, procedere ad un riordino della materia dell'oggetto del canone ed esclusioni di cui all'articolo 4 del Regolamento vigente

**Considerato** a tal fine adeguato modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato da Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 24 gennaio 2000 e successive modifiche ed integrazioni

**Ritenuto**, quindi, allo scopo di cui sopra, modificare/integrare il vigente Regolamento COSAP come segue:

- **Art. 4 - Oggetto del canone ed esclusioni** rivedendo l'articolato al comma mm. ripristinando il pagamento del tributo, salvo superiori disposizioni di legge che prevedessero l'esenzione o l'abbattimento, per l'occupazione del suolo pubblico per riprese cinematografiche dalla durata inferiore ai tre giorni ma che prevedano una occupazione del suolo pubblico superiore a 200 metri quadrati o che coinvolgano le piazze storiche di Piazza San Giovanni, Piazza della Repubblica, Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria e Piazza Strozzi

**Preso atto** del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze del .... ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**Preso atto** dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.L.gs 267/200;

## DELIBERA

1. Di modificare il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 24 gennaio 2001 e successive modifiche, come segue:

### TESTO VIGENTE

Art. 4 Oggetto del canone ed esclusioni  
omissis

4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:  
omissis

...

mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

### NUOVO TESTO PROPOSTO

Art. 4 Oggetto del canone ed esclusioni  
omissis

4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:  
omissis

...

mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi e che abbiano una occupazione complessiva giornaliera inferiore a 200 metri quadrati.

Sono esclusi dalla agevolazione i cosiddetti "campi base" non oggetto di riprese e le agevolazioni sono limitate ad una sola concessione annuale al medesimo concessionario relativo ad una unica produzione.

Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dal Testo unico del cinema e successive modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

2. Di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui ai precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2020.
3. Di prendere atto del testo coordinato con le modifiche del predetto Regolamento allegato parte integrante al presente provvedimento.

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 11/09/2018	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini
<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 11/09/2018	Il Dirigente/Direttore Davide Zenti

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Vice Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	25:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Adriana Alberici, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Donella Verdi
contrari	2:	Jacopo Cellai, Mario Tenerani,
astenuiti	2:	Francesco Torselli, Arianna Xekalos,
non votanti	0:	

essendo presenti 29 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione / Quartiere</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 1	01/10/2018	16/10/2018	12/03/2019	Favorevole di tutti i presenti sul testo emendato dal proponente
Comm. 2	19/10/2018	03/11/2018	12/03/2019	Favorevole sul testo emendato dal proponente

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO COORDINATO CON MODIFICHE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
Stefania Collesei

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*(Deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000, modificato con Deliberazioni consiliari n. 9 del 19.03.2001, n. 26 del 25.02.2002, n. 15 del 10.02.2003, n. 166 del 31.03.2003, n. 226 del 31.03.2003, n. 8 del 09.02.2004, n. 30 del 30.03.2004, n. 1 del 11.01.2005, n. 23 del 13/04/2006, n. 32 del 06.06.2011 e n.22 del 14.05.2012, n.28 del 17.06.2013, n.26 del 07.04.2014, n. 45 del 28.07.2014, n. 19 del 30.03.2015, n. 6 del 30.01.2017, n.16 del 18.03.2019)*

### INDICE GENERALE

#### CAPO I

- Art. 1 Istituzione del Canone
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 4 Oggetto del Canone ed esclusioni
- Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento del Canone
- Art. 6 Gestione della procedura di contestazione
- Art. 7 Responsabile gestionale del Canone

#### CAPO II

- Art. 8 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 9 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 13 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 14 Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 16 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 17 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 18 Occupazioni d'urgenza
- Art. 19 Occupazioni abusive

#### CAPO III

- Art. 20 Misura delle occupazioni
- Art. 21 Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Art. 22 Determinazione della tariffa di base
- Art. 23 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
- Art. 24 Determinazione del Canone
- Art. 25 Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

#### CAPO IV

- Art. 26 Agevolazioni
- Art. 27 Agevolazioni per occupazioni effettuate o promosse dalle Direzioni Comunali
- Art. 28 Modalità e termini di pagamento
- Art. 29 Penalità, indennità, sanzioni
- Art. 30 Definizione agevolata della penale
- Art. 31 Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
- Art. 32 Riscossione coattiva
- Art. 33 Rimborsi

#### CAPO V

- Art. 34 Norme Finali
- Art. 35 Pubblicità
- Art. 36 Entrata in vigore

<b>Allegato A</b>	Categorie Vie
<b>Allegato B</b>	Categorie Mercati
<b>Allegato C</b>	Tariffe
<b>Allegato D</b>	Occupazioni di suolo - Coefficiente moltiplicatore
<b>Allegato D1</b>	Chioschi - Coefficiente moltiplicatore
<b>Allegato D2</b>	Coefficienti Tavolini
<b>Allegato D3</b>	Coefficienti Mercati

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione del Canone**

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

### **Art. 2 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.  
In particolare vengono disciplinate:
  - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
  - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
  - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
  - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
  - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
  - i rimborsi e le relative procedure.

### **Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

#### Art. 4

##### Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
  - a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
  - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
  - c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
  - d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
  - e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
  - f. Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
  - g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
  - h. Occupazioni effettuate con tende solari.
  - i. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
  - j. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
  - k. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
  - l. Occupazioni di aree cimiteriali.
  - m. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
  - n. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
  - o. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
  - p. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
  - q. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
  - r. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre.
  - s. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
  - t. Occupazioni effettuate da autoveicoli adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
  - u. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
  - v. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un

corrispettivo.

w. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.

x. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.

y. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 73 c.1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss.

modifiche ed integrazioni previa espressa dichiarazione fornita alla Direzione Risorse Finanziarie ove si attesti che il passo o l'accesso viene utilizzato esclusivamente per attività d'istituto.

z. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

aa. Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.

bb. Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

cc. Occupazioni effettuate da ditte affidatarie di contratti pubblici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Firenze, previa espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione alla Direzione Risorse Finanziarie da parte della Direzione comunale interessata ai lavori, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima.

c.c. bis Occupazioni suolo pubblico per la realizzazione di interventi di interesse pubblico, previa comunicazione espressa alla Direzione Risorse finanziarie da parte della Direzione comunale interessata, in relazione ai quali viene espressamente prevista l'esenzione dal Canone mediante apposito atto convenzionale sottoscritto fra il Comune di Firenze ed il titolare dell'intervento.

dd. Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

ee. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.

ff. Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.

gg. Le iniziative promosse da terzi, non aventi natura economico-commerciale, fatte proprie dalla Giunta Comunale.

hh. Occupazioni effettuate da imprese che, ai sensi dell'art.7 del c. d. "Patto per la città", eseguono lavori di rifinitura e riassetto dell'area interessata a precedenti occupazioni per la realizzazione delle reti di sottoservizi a condizione che ciò risulti dall'originario provvedimento di concessione di suolo pubblico e sia altresì richiamato nell'atto oggetto di esclusione.

ii. Occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati, normalmente assoggettabili al Canone, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta e rientranti in programmi di co/finanziamento erogato dallo Stato o dall'Unione Europea ai quali il Comune abbia già aderito.

ll. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni. Tale esclusione decorre dal 45°giorno antecedente la data delle consultazioni alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.

mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi e che abbiano una occupazione complessiva giornaliera inferiore a 200 metri quadrati.

Sono esclusi dalla agevolazione i cosiddetti "campi base" non oggetto di riprese e le agevolazioni sono limitate ad una sola concessione annuale al medesimo concessionario relativo ad una unica produzione.

Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dal Testo unico del cinema e successive modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

nn. Le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio.

Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo la Direzione Risorse Finanziarie, previa comunicazione in tal senso da parte della Direzione competente, effettuerà il recupero del Canone a suo tempo non versato.

oo. Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.  
pp. Occupazioni per interventi edilizi sul patrimonio ERP di proprietà del Comune di Firenze.  
L'esclusione è concessa previa dichiarazione da parte del soggetto gestore attestante la proprietà.

qq. Occupazioni di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici e il rifacimento del tetto degli edifici finalizzata alla riduzione dei consumi energetici a condizione che:

- l'Amministrazione definisca un apposito bando ed il progetto venga presentato nei termini di cui bando stesso;
  - il progetto sia valutato positivamente dall'apposita commissione di esperti;
  - il periodo di occupazione non superi i 120 giorni naturali e consecutivi;
  - i lavori abbiano inizio entro 4 mesi dalla concessione del beneficio.
- rr. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione temporanea da parte del Comune.

#### **Art. 5**

##### **Soggetti obbligati al pagamento del Canone**

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte della Direzione competente. In questo caso per i passi e accessi carrabili la Direzione Risorse Finanziarie trasmetterà all'occupante di fatto l'invito a presentarsi, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento, per operare il subentro nella concessione presso la competente Direzione Mobilità la quale decorso inutilmente detto periodo procederà alla decadenza della concessione stessa.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione. Con apposito provvedimento della Direzione Risorse Finanziarie, reso noto a cura della Direzione Attività Economiche, sarà determinata la tariffa da corrispondere giornalmente per ogni posteggio nonché le modalità di pagamento.
4. Il concessionario venditore dell'immobile cui afferisce il passo/accesso carrabile rimane soggetto passivo per l'annualità in cui è stata effettuata la vendita in caso di mancato subentro nella concessione da parte dell'acquirente.
5. Per i passi carrabili il Canone si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

#### **Art. 6**

##### **Gestione della procedura di contestazione**

1. La procedura di contestazione del Canone nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e la comminazione di sanzioni e penali oltre all'applicazione dell'indennità prevista dal successivo art. 29, viene gestita direttamente dalla Direzione Risorse Finanziarie, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Responsabile gestionale del Canone**



salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie preposto allo specifico Servizio.

## **CAPO II**

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 8**

##### **Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche effettuate in esubero rispetto alla consistenza già concessionata potranno beneficiare, previa espressa richiesta dell'originario concessionario, di successiva concessione rilasciata con l'espressa indicazione che trattasi di atto a sanatoria.  
Il concessionario, per usufruire di tale provvedimento dovrà, pena la perdita del beneficio, attenersi alla seguente procedura:
  - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
  - b. dare immediata e comunque non oltre ventiquattro ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Direzione Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Direzione Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla Direzione competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - c. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto concessorio entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
6. La richiesta di concessione per passo o accesso carrabile a sanatoria decade nel caso in cui l'interessato non si presenti presso la competente Direzione Mobilità per il ritiro entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta stessa. Sarà cura della Direzione Mobilità trasmettere alla Direzione Risorse Finanziarie copia delle suddette richieste per l'eventuale recupero di quanto complessivamente dovuto ai fini del Cosap.

#### **Art. 9**

##### **Domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
  - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
  - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
  - misura dell'occupazione;
  - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dalla Direzione competente per ogni tipologia di occupazione.

## **Art. 10**

### **Istruttoria della domanda e rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'ufficio competente ad istruire la domanda, previa verifica della regolarità e completezza della stessa, convoca la conferenza dei servizi di cui al seguente comma, la quale provvede all'istruttoria relativa all'esame tecnico di fattibilità delle occupazioni di suolo pubblico al fine di valutare l'impatto dell'occupazione proposta sul territorio comunale nonché la compatibilità della relativa iniziativa con i fini istituzionali dell'ente e la tutela dell'immagine della Città.
2. La conferenza dei servizi di cui al primo comma è composta da un rappresentante, individuato dal rispettivo direttore, per ciascuna delle Direzioni competenti in materia di cultura e sport, attività economiche, mobilità, servizi tecnici e ambiente. Tale conferenza è integrata da un rappresentante dell'ufficio del Sindaco laddove l'oggetto della domanda riguardi l'area Unesco.
3. La conferenza esprime un parere obbligatorio sul rilascio della concessione o autorizzazione, e può all'occorrenza stabilire prescrizioni per il rilascio delle stesse.
- 3 bis La conferenza dei servizi può essere sostituita da programmi informatici di gestione che provvedano ad inviare e raccogliere pareri vincolanti al rilascio della concessione stessa dai soggetti di volta in volta interessati
4. Le occupazioni temporanee per iniziative od eventi privati che limitano l'accesso pubblico all'area, previa positiva istruttoria di cui sopra, sono in ogni caso approvate dalla Giunta la quale valuta anche se l'interesse pubblico connesso ai benefici economici derivanti dalla concessione, determinati secondo quanto prescritto al comma 4 dell'art. 24, sono da considerarsi prevalenti rispetto al sacrificio imposto alla collettività dalla relativa occupazione.
5. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c. Per gli immobili di proprietà del Comune di Firenze può essere autorizzato il soggetto utilizzatore.
6. Nelle ipotesi di occupazione temporanea di cui al comma 3 dell'art. 23 e comma 4 dell'art. 24 del presente regolamento, il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione presuppone altresì, al fine di preservare da eventuali danni o pregiudizi le relative aree, la costituzione da parte del concessionario di una

cauzione, anche mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura pari al 50% del Canone dovuto.

7. Unitamente al provvedimento autorizzatorio potrà essere consegnato al richiedente apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
8. Il provvedimento di autorizzazione o concessione e il relativo cartello di cui al comma 7 dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
9. Per le sole occupazioni riguardanti le seguenti "grandi opere": Tramvia di superficie Firenze - Scandicci, T.A.V., 3° corsia autostradale, di interesse strategico per il Comune di Firenze, la Direzione competente provvederà al rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico con l'indicazione espressa che trattasi di "Grandi opere di cui all'art. 10 del Regolamento Cosap", in deroga alla previsione di cui all'art. 28 c. 6. Copia di dette concessioni saranno, senza indugio, trasmesse alla Direzione Risorse Finanziarie che, previa acquisizione del relativo parere da parte degli uffici interessati, provvederà all'applicazione o meno del Canone
10. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, hanno priorità le iniziative per le quali la Giunta Comunale abbia dichiarato il proprio interesse. In secondo luogo costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
11. L'inizio dell'occupazione di suolo pubblico per lavori stradali deve avvenire entro e non oltre i tre mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo diversa disposizione prescritta dall'Amministrazione Comunale. La concessione per occupazioni inferiori a 12 ore può essere rilasciata per più giorni anche non consecutivi ma comunque per un periodo che non superi un arco temporale massimo di 30 giorni

#### Art. 11

##### Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a;
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art.7.

#### Art. 12

##### Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
- e. esporre il cartello eventualmente rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 7 del presente regolamento;
- f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- k. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- l. comunicare alla Direzione Risorse Finanziarie ed alle altre Direzioni interessate la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- m. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio alla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
  - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
  - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
  - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- n. nel caso di convocazione scritta effettuata dalla Direzione Risorse Finanziarie rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati dalla Direzione Risorse Finanziarie relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
- o. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

### **Art. 13**

#### **Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine la Direzione competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire alla Direzione comunale competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.10 del presente regolamento.

5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 14 Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il Canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dalla competente Direzione Comunale. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10, ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Le Direzioni competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio alla Direzione Risorse Finanziarie le concessioni non ritirate.

#### **Art. 15 Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
  - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
  - b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte della Direzione Risorse Finanziarie;
  - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
  - d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, la Direzione competente provvederà d'ufficio con

rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

2. bis Il titolare del provvedimento dichiarato decaduto, per le cause indicate al comma 1, lettere a., b. e c., non può ottenere il rinnovo a nuova concessione per un anno decorrente dalla data di decadenza.
3. L'autorizzazione è sospesa nei casi previsti dall'art. 8 comma 4 della Legge della Regione Toscana n. 9 del 3.3.1999 per quanto concerne il commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 16**

##### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione alla Direzione comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire alla Direzione comunale competente, ai sensi dell'art. 12, lett. "o", l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione all'ex commercio ambulante nell'eventualità in cui cedente e subentrante provvedano al versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto per la medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al Canone dovuto ai sensi dell'art. 24 comma 3, previa espressa richiesta all'interessato.
6. Per le sole occupazioni di suolo pubblico inerenti al c.d. ristoro all'aperto (tavolini o dehors) il subentrante allega alla comunicazione di voltura l'estratto conto dei pagamenti Cosap effettuati dal cedente e rilasciato dalla competente Direzione Risorse Finanziarie. Nell'eventualità che emergano posizioni debitorie il termine di conclusione del procedimento di subentro viene sospeso fintantoché o il cedente o il subentrante non abbiano regolarizzato la posizione debitoria.

#### **Art. 17**

##### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla Direzione comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed

integrazioni, di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 120 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.

#### **Art. 18 Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, nonché per effettuare nell'immediatezza riparazione di guasti che impediscano la fruizione di servizi pubblici l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
  - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione dell'occupazione effettuata alla Direzione Polizia Municipale via fax, pec o con modalità telematiche. Nel caso l'intervento interessi aree a verde la comunicazione dovrà essere inviata anche alla Direzione Ambiente. Sarà cura della Direzione Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla Direzione competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - c. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. La Direzione comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

#### **Art. 19 Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 fino al rilascio della concessione o autorizzazione o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte della Direzione comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del c.c.

**CAPO III**  
**TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

**Art. 20**  
**Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro, fatte salve le occupazioni di soprassuolo pubblico effettuate dalla Soc. Telecom S.p.a. per il sistema Fido dect. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 23 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
  - a. **Alterazioni stradali**  
Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura della sola alterazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alle seguente formula:  $mq = lunghezza\ dello\ scavo \times larghezza\ dello\ scavo \times 1,75$ .  
Le altre superfici occupate con transennature, materiali e attrezzature relative, comprese le aree che vengono escluse dalla circolazione, devono essere computate come cantiere collegato.
  - b. **Passo carrabile**  
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
  - c. **Accesso a raso**  
Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
  - d. **Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo**  
Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie

della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

- e. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili  
Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
- f. Autovetture per trasporto pubblico  
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
- g. Distributori di carburanti  
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
- h. Aree mercatali e posteggi  
Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
- i. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante  
Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
- j. Occupazioni eccedenti 1000 mq.  
Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

#### **Art. 21**

##### **Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 4 categorie di cui agli allegati "A" e "B".
2. I passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico. Gli spazi di sosta riservata per alberghi sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria. Le aree occupate permanentemente con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti sono inserite in categoria unica corrispondente alla 4° categoria.

#### **Art. 22**

##### **Determinazione della tariffa di base**

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 21 comma 1, le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "C" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
  - a. occupazioni rientranti nella 1<sup>a</sup> categoria = tariffa più elevata;
  - b. occupazioni rientranti nella 2<sup>a</sup> categoria = tariffa pari all'80 % di quella fissata per la 1<sup>a</sup> categoria;
  - c. occupazioni rientranti nella 3<sup>a</sup> categoria = tariffa pari al 60 % di quella fissata per la 1<sup>a</sup> categoria;
  - occupazioni rientranti nella 4<sup>a</sup> categoria = tariffa pari al 40 % di quella fissata per la 1<sup>a</sup>

categoria.

3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade di cui all'art. 24, comma 9 e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art. 23**

##### **Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 22, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato "D" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.
3. Per le attività di natura commerciale e/o pubblicitaria finalizzate alla promozione di beni e servizi (esclusi mercati, fiere e Centri Commerciali Naturali), svolte nelle aree di particolare interesse storico culturale individuate nell'Allegato D – in considerazione del rilevante valore dell'occupazione e del notevole sacrificio imposto alla collettività – è applicato un coefficiente maggiore rispetto a quello previsto per la medesima attività in aree diverse della città.

#### **Art. 24**

##### **Determinazione del Canone**

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del Canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione. In caso di variazione delle concessioni permanenti (ubicazione, superficie e tipologia di attività) il Canone sarà proporzionale alle diverse tariffe base, ovvero ai periodi ed ai coefficienti o alle misure concessionate.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Per le occupazioni temporanee finalizzate a iniziative o eventi privati che limitano l'accesso pubblico all'area il Canone è determinato dalla Giunta su proposta del responsabile dell'ufficio competente ad istruire la domanda, tenuto conto della natura dell'evento e dei benefici che ne derivano al

richiedente. In ogni caso il canone non può essere inferiore al doppio di quello previsto per l'occupazione della medesima area finalizzata alle attività di cui al comma 3 dell'art. 23.

5. Il Canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art.23), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
7. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
8. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
9. Di prevedere che per le occupazioni di suolo pubblico per alterazioni stradali effettuate nelle seguenti vie cittadine secondo la classificazione del vigente PGTU e cioè: strade di scorrimento, strade interquartiere e di distribuzione primaria, strade interquartiere complementari il AP dovuto, a seguito dell'atto concessorio, venga incrementato di una percentuale pari al 20%. Di prevedere altresì un incremento del 30% del Canone dovuto in caso di proroga della relativa concessione per le occupazioni con alterazioni stradali effettuate in qualsiasi area o strada pubblica cittadina. Tale maggiorazione viene effettuata mediante incremento del relativo coefficiente di cui all'art. 23.
10. Nel caso di stesura del prospetto Cosap di cui all'art. 11 c. 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, la Direzione Risorse Finanziarie effettuerà la richiesta a congruo a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art.29.
11. Per ragioni di economicità non si procederà:
  - a) ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 20,00;
  - b) a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 5,00.
12. Le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo e gli spazi di manovra per cantiere vengono qualificati, ai fini dell'individuazione del coefficiente da applicare come "occupazioni residuali" di cui all'allegato D del presente Regolamento.

## Art. 25

### Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici Servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente in Euro 0,64557 per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446

**CAPO IV**  
**AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE -**  
**RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

**Art. 26**  
**Agevolazioni**

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto.
2. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al comma 1 previa presentazione di apposita istanza alla Direzione Risorse Finanziarie volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. La Direzione Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente relativamente a : esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello ove l'interruzione sarà temporaneamente superiore. L'estensione dell'agevolazione ai titolari di esercizi commerciali e artigianali posti in zone limitrofe a quelle oggetto dei lavori sarà subordinata al parere concertato delle Direzioni Nuove Infrastrutture e Mobilità, Attività Economiche e Risorse Finanziarie sulla scorta di appositi atti di indirizzo.
3. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A. S. L. , nonché da Enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni beneficiano di una riduzione pari al 50% del Canone dovuto.
4. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del Canone dovuto a condizione che l'ente committente comunichi alla Direzione Risorse Finanziarie, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive diverse da quelle di cui all'art. 4 c.4 lett. ff si applica una riduzione dell'80% del Canone dovuto sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico commerciale, purché la superficie destinata alla medesima non sia prevalente. Tale beneficio è concesso dalla Direzione Risorse Finanziarie previa formale richiesta espressa in tal senso dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
6. Alle occupazione effettuate da O. N. L. U. S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 5. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga alla Direzione Risorse Finanziarie espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'agevolazione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

## Art. 27

### Agevolazione per occupazioni finalizzate ad iniziative fatte proprie dall'Amministrazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione dell'80% del Canone relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
2. Per le occupazioni temporanee di promozione economica, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio fiorentino e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono, non inerenti la fattispecie di attività di cui al comma 3 dell'art. 23 e comma 4 dell'art. 24, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse" si applica una riduzione del 50% del Canone sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
3. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con Enti o soggetti terzi, ovvero di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni, comunque non superiori all'80% del Canone.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle stabilite nel precedente articolo.

## Art. 28

### Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a. mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - b. a mezzo di appositi conti correnti postali intestati COSAP permanente e COSAP temporaneo;
  - c. tramite le procedure informatizzate attivate presso lo sportello unico competente.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione della Direzione competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 9, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il Canone viene richiesto agli interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Canone medesimo effettuata anche a mezzo di raccomandata. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 31. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con c.d. segnaletica a pericolo a

seguito di "evento eccezionale" sono esentate dal versamento del Canone. L'esenzione viene riconosciuta previa dichiarazione della Regione Toscana ai sensi della lett. "a" comma 2 art. 11 L. R. T. 67/2003 – con deliberazione della Giunta Comunale previa attestazione resa dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Firenze che indichi le aree cittadine che sono state interessate dall'evento eccezionale. L'esenzione avrà durata massima di 2 mesi per i danneggiamenti comunicati entro i 4 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4. Nell'eventualità che la via o la piazza cittadina – oggetto dell'occupazione da parte dell'operatore su area pubblica – risulti sprovvista di coefficiente moltiplicatore per la determinazione del Canone si utilizza, in via analogica, il medesimo coefficiente dell'area mercatale più vicina.
7. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
8. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1<sup>a</sup> rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
9. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1<sup>a</sup> rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.
10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata alla Direzione Risorse Finanziarie, potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per occupazioni o alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Al suddetto riepilogo, maggiorato dello 0,2% mensile, inviato dalla Direzione Risorse Finanziarie dovrà far seguito il relativo versamento del Canone entro e non oltre trenta giorni dalla sua ricezione; in caso contrario si procederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 29.
11. L'agevolazione di cui al comma 10 è estesa alle imprese che lavorano con scale aeree per traslochi, lavori edili, manutenzioni e simili, che abbiano realizzato almeno 50 concessioni nel corso dell'anno solare precedente, previa richiesta annuale di convenzione da presentare alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, da presentarsi entro il 10 Dicembre dell'anno precedente. Almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni mese sarà presentata una richiesta di concessione che avrà valore per il mese successivo e che dovrà essere completata dal concessionario per tutte le singole occupazioni con comunicazione da effettuare, volta per volta, allo sportello unico Direzione Mobilità e nuove infrastrutture, almeno 5 giorni prima dell'effettiva occupazione, compatibilmente con il rilascio di eventuale ordinanza di mobilità. Tale comunicazione avverrà a cura del concessionario a mezzo fax o, quando disponibile, mediante l'inserimento in programma informatico. All'inizio di ogni mese sarà trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie certificazione attestante le occupazioni effettuate nel mese precedente. Le imprese interessate dovranno, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, versare il Canone in unica soluzione con le maggiorazioni stabilite dal precedente comma 10. In caso di inadempienza agli obblighi sopra previsti i trasgressori perderanno il diritto all'agevolazione in questione.
12. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, possono essere intestate a più soggetti. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 20, comma 6 lettera "I".

commi, sono così stabiliti:

- a. ciascuno dei cointestatari della concessione di suolo pubblico dovrà effettuare il rispettivo versamento entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco di attrazioni;
- b. in caso di rateizzazione, consentito per un importo superiore a Euro 258,23, il 50% del Canone dovuto dovrà essere versato entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco ed il saldo non oltre 7 giorni prima della scadenza della concessione.

In caso di occupazione abusiva o di mancata riconsegna da parte di ciascun concessionario del proprio bollettino di versamento del Canone si applicano, da parte della Direzione Comunale competente, oltre alle sanzioni, alle indennità e quant'altro stabilito dal successivo art. 29, le sanzioni accessorie previste dal Regolamento Comunale per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1224 del 22.9.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 29** **Penalità, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante Canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applicano - a far data dal 1 gennaio 2014 - le seguenti penalità:
  - versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito penalità del 4%;
  - versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 30 giorni dal termine stabilito penalità del 10%;
  - versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito penalità del 20%.In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'atto di contestazione della penalità qualora più favorevoli all'interessato.
2. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 01/01/2003 si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dalle altre Direzioni Comunali.
3. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 01/01/2003, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
  - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
  - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
  - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. A decorrere dal 01 aprile 2003 la sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive effettuate dal 1° gennaio 2000 e per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. Ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni abusive a far data dal 1 gennaio 2000 si tiene conto dell'eventuale superficie arrotondata già assoggettata al Canone.

8. Non si procederà alla richiesta del Canone e penalità ma alle sanzioni, indennità ed interessi nel caso di rilascio di concessione per occupazione permanente relativa ad un'annualità per la quale si riscontri l'emissione di verbale di accertamento per occupazione abusiva.

#### **Art. 30**

##### **Definizione agevolata della penale**

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta a far data dal 01.01.2014 come segue:
  - a. al 2% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
  - b. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.
2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del Canone. Se il Canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del comma 1 del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all' 4%.
3. Non ci si potrà tuttavia avvalere della definizione agevolata della penalità nel caso che quest'ultima sia già stata contestata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività amministrative di accertamento espletate dagli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie, delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

#### **Art. 31**

##### **Diffida ad adempiere /ingiunzione di pagamento**

1. La Direzione Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 29 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 26, commi 1,2,4, 5, 6 e all'art. 27, non possono essere applicate nel caso di procedura di ingiunzione di pagamento.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 32.
3. Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale della Direzione Risorse Finanziarie è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

**Art. 32**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale sulla Riscossione Coattiva del Comune di Firenze.

**Art. 33**  
**Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla Direzione Risorse Finanziarie, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. La Direzione Risorse Finanziarie provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabile del procedimento amministrativo". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso alla Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 15,00.
6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.
7. Qualora la Direzione Risorse Finanziarie vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

**CAPO V**  
**NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 34**  
**Norme Finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

penalità per le richieste di eventuali pagamenti a conguaglio relativi a procedure della Direzione Risorse Finanziarie.

3. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, per le manifestazioni culturali, sportive, politiche con caratteristiche di straordinarietà e con forte connotazione promozionale, la Giunta Municipale, su proposta delle Direzioni competenti per materia e previo parere della Direzione Risorse Finanziarie che attesti il mantenimento delle previsioni di entrata di bilancio, può deliberare l'esenzione dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
4. Per la sola annualità 2001 il termine di versamento del Canone di cui all'art.28 c.4 è prorogato al 31 maggio 2001, ed è altresì prorogato al 31 maggio 2001 il termine di versamento della 1° rata di cui all'art.28c.7.
5. La previsione di cui all'articolo 3 comma 2 è da intendersi che relativamente ai concessionari di spazi di sosta riservata per alberghi i medesimi saranno tenuti al versamento del COSAP per l'anno 2001 in ragione del solo periodo che andrà dalla data di efficacia della concessione al 31 dicembre 2001. Nell'eventualità che tali concessionari abbiano versato nel corso di detta annualità un importo COSAP superiore al dovuto saranno tenuti per l'annualità 2002 al versamento della sola differenza. Le nuove concessioni rilasciate dal 1 gennaio 2002 in poi sconteranno il COSAP per l'intera annualità solare.
6. Il termine di versamento del Canone già stabilito dall'art. 28 c. 4 al 30 aprile slitta per la sola annualità 2003 al 31 maggio 2003.

#### **Art. 35 Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, la Direzione Risorse Finanziarie e sulla rete civica.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

#### **Art. 36 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

### **CAPO VI NORME TEMPORANEE**

#### **Art. 37**

#### **Concessione di suolo pubblico ad artisti di strada al di fuori del Centro UNESCO**

In deroga al presente Regolamento, per una durata di 18 mesi a partire dall'approvazione del presente Regolamento, si stabilisce quanto segue:

1. per i soli artisti di strada che esercitano la propria arte senza alcun fine di lucro né richiesta di denaro (salvo libera offerta), così come normato dal Regolamento vigente del Comune di Firenze, si istituisce un percorso semplificato per l'individuazione, la richiesta e l'assegnazione di postazioni temporanee, per la durata massima di 3 giorni, in aree poste al di fuori del centro UNESCO.
2. tale procedura semplificata sarà di competenza della Direzione Sviluppo Economico.
3. i richiedenti dovranno disporre dei requisiti come da Regolamento per gli Artisti di strada ed indicare chiaramente se la loro esibizione comporta l'impiego di strumenti di amplificazione.

Ora:18.20

Verbale: 329

**DELIBERAZIONE N.:** 2019/00085

**OGGETTO:** Max Plank - Istituto di Storia dell'Arte - Riconoscimento sussistenza pubblico interesse per rilascio permesso di costruire ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 - Via Gustavo Modena n. 13.

**Soggetto/i proponente/i:** Giovanni Bettarini

**Ufficio proponente:** DIREZIONE URBANISTICA

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 3 - Favorevole - 13/03/2019

**18.20: Interviene Bettarini Giovanni**

**18.20: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.22: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.22: Interviene Bieber Leonardo**

**18.24 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

**18.24: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,Della Felice Susanna,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolo',Giani Cristina,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Cellai Jacopo,Tenerani Mario

**18.24: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.25: Interviene Ceccarelli Andrea PONE IN VOTAZIONE L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

**18.25: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Cellai Jacopo, Tenerani Mario

**ALLEGATO N.3: Deliberazione n.: 2018/C/00017 (Prop. Delib. 2018/00085) – Approvata**



DELEGATO N°.....	1.....
ARGOMENTO N°.....	329.....

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/03/2019

DELIBERAZIONE N. 2019/C/00017 (PROPOSTA N. 2019/00085)

ARGOMENTO N.329

Oggetto: Max Plank - Istituto di Storia dell'Arte - Riconoscimento sussistenza pubblico interesse per rilascio permesso di costruire ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 - Via Gustavo Modena n. 13.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in l convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Leonardo Bieber, Adriana Alberici, Miriam Amato

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Maria Federica GIULIANI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Nicola ARMENTANO	Domenico Antonio LAURIA
Angelo BASSI	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca NANNELLI
Jacopo CELLAI	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Susanna DELLA FELICE	Cecilia PEZZA
Stefano DI PUCCIO	Andrea PUGLIESE
Niccolò FALOMI	Fabrizio RICCI
Cristina GIANI	Mario TENERANI
Fabio GIORGETTI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Adriana ALBERICI	Alessio ROSSI
Miriam AMATO	Cristina SCALETTI
Stefania COLLESEI	Luca TANI
Angelo D'AMBRISI	Francesco TORSELLI
Tommaso GRASSI	Donella VERDI
Silvia NOFERI	Arianna XEKALOS
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO

Viste:

- la richiesta di permesso di costruire B. n. 310/2019 presentata in data 11/01/2019, prot. n. 13703, e integrata con prot. n. 45790 del 08/02/2019 dalla Società Max Plank – Gesellschaft con sede a Monaco, Hofgartenstrasse n. 8, Germania, in persona del legale rappresentante Wolfgang Kiauka, avente ad oggetto lavori di "restauro e risanamento conservativo per la riqualificazione con parziale cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale e di servizio" dell'edificio di proprietà ubicato in Via Gustavo Modena n. 13, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 160, particella 73 Subalterni 500-501-502-9-10-11-13-14, e particella 383;
- la richiesta (contenuta "relazione tecnica generale"), di rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/01, comportante il riconoscimento dell'interesse pubblico dell'intervento da parte del Consiglio comunale;

Dato atto che il progetto, meglio descritto nella relazione e negli elaborati allegati alla pratica B. n. 310/2019:

- è finalizzato alla creazione di un ulteriore sede di ricerca dell'Istituto di Storia dell'Arte Kunsthistorisches Institut di Firenze, oltre all'attuale sede di Via Giusti n. 44, attraverso il trasferimento della fototeca (attualmente ubicata nel Palazzo Budini-Gattai di Piazza SS. Annunziata) e all'ampliamento delle attività di biblioteca;
- prevede la realizzazione di modifiche interne ed esterne finalizzate all'accorpamento delle nove unità immobiliari presenti nell'edificio, con il relativo cambio d'uso delle sette unità a destinazione abitativa, per la realizzazione di un'unica unità immobiliare a destinazione direzionale;
- comporta un ampliamento fuori sagoma pari a mc 61,50 di volume (corrispondente a mq 14,76 di Superficie Utile Lorda), per la parziale chiusura di una chiostrina allo scopo di garantire un collegamento tra i locali idoneo alla nuova destinazione e funzione;

Considerato che la deroga alla disciplina dello strumento urbanistico è riferita ai limiti di intervento assegnati all'immobile, in base alla classificazione dello stesso, dall'art. 13.6.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico che non consente, per gli immobili classificati come "Tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale nell'ambito del nucleo storico (Zona A)" come quello in oggetto, l'incremento di volume e la modifica della sagoma;

Richiamato l'art. 14 del D.P.R.380/2001 a norma del quale "Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Decreto Legislativo n. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia";

Considerato che l'Istituto di Storia dell'Arte Kunsthistorisches Institut di Firenze:

- è stato fondato nel 1897 da un gruppo di studiosi indipendenti e rappresenta una delle istituzioni più antiche di ricerca sulla storia dell'arte e dell'architettura italiana, sostenendo, promuovendo e mettendo in contatto giovani studiosi provenienti da tutto il mondo;
- possiede un'ampia biblioteca, di sola consultazione, attualmente composta di circa 300.000 volumi, soprattutto testi scientifici di ambito specialistico sull'arte italiana dall'età tardo-antica all'età contemporanea, oltre a una fototeca che oltre 610.000 fotografie, prevalentemente dedicate all'arte italiana dalla tarda antichità fino all'età moderna, con una particolare attenzione verso l'Italia centrale e settentrionale;
- è stato incorporato, a partire dall'anno 2002, all'interno della Società Max Plank – Gesellschaft, Istituzione privata non-profit, per la promozione della ricerca in tutti i settori, fondata nel 1948 dai governi federali e di stato della Germania, fondamentale sostenuta da finanziamenti pubblici, che racchiude 83 istituti di ricerca con lo scopo di coltivare la ricerca su temi che spaziano dalle scienze naturali a quelle sociali e umanistiche.

Dato atto, in relazione alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'interesse pubblico dell'intervento in esame, che:

- l'intervento è finalizzato alla creazione di un ulteriore sede di ricerca dell'Istituto di Storia dell'Arte Kunsthistorisches Institut di Firenze, consolidando ulteriormente la propria presenza a Firenze e le attività della biblioteca, in particolare della consultazione a scopo di ricerca e accogliendo inoltre la imponente fototeca attualmente ubicata nel Palazzo Budini-Gattai;
- per le finalità di cui al punto precedente la Società Max Plank – Gesellschaft, ha acquistato con asta pubblica della Regione Toscana l'edificio in via Modena 13 usufruendo di un finanziamento del Ministero Tedesco dell'Educazione e Ricerca per la realizzazione degli interventi sul medesimo.

Visti il D.P.R. n. 380/01 e la L.R. n. 65/2014;

Preso atto del parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta altresì riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

## DELIBERA

1) di riconoscere, per le motivazioni esplicitate in premessa, la sussistenza del pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, all'attuazione dell'intervento di cui al progetto B. n. 310/2019, presentato dalla Società Max Plank – Gesellschaft, avente ad oggetto lavori di "restauro e risanamento conservativo per la riqualificazione con parziale cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale e di servizio" dell'edificio di proprietà ubicato in Via Gustavo Modena n. 13, identificato al catasto Fabbricati al Foglio 160, particella 73 Subalterni 500-501-502-9-10-11-13-14, e particella 383;

2) dare atto che la struttura competente alla stipula della convenzione e al rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 è la Direzione Urbanistica, Servizio Edilizia Privata.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 19/02/2019

Il Dirigente/Direttore  
Elisabetta Fancelli

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	2:	Jacopo Cellai, Mario Tenerani,

essendo presenti 23 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Faloni, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	2:	Jacopo Cellai, Mario Tenerani,

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 3	28/02/2019	15/03/2019	13/03/2019	Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:18.25

Verbale: 330

**DELIBERAZIONE N.:** 2019/00089

**OGGETTO:** Adozione Piano di Rischio Aeroportuale (Codice Navigazione art. 707) con conseguente contestuale adozione variante semplificata Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico per suo recepimento negli strumenti di pianificazione (LR 65/2014 artt. 30 e ss).

**Soggetto/i proponente/i:** Giovanni Bettarini

**Ufficio proponente:** DIREZIONE URBANISTICA

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 3 - Favorevole - 06/03/2019 CdQ 5 delib. n. 50006 - Favorevole - 06/03/2019

**18.25: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.26: Interviene Bettarini Giovanni**

18.28: Entra in aula Collesei Stefania

18.28: Esce dall'aula Collesei Stefania

**18.30: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.30: Interviene Collesei Stefania**

**18.35: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.35: Interviene Bieber Leonardo**

18.35: Entra in aula Collesei Stefania

18.35: Esce dall'aula Collesei Stefania

**18.39: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.39: Interviene Grassi Tommaso**

**18.45 Il Presidente pone in votazione l'atto**

**18.44: Interviene Ceccarelli Andrea**

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 19  
Contrari: 0  
Astenuti: 0  
Non Votanti: 7

**18.45: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolò, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Alberici Adriana, Amato Miriam, Cellai Jacopo, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Tenerani Mario, Verdi Donella

**18.45 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto**

Presenti abilitati: 22  
Favorevoli: 20  
Contrari: 0  
Astenuti: 0  
Non Votanti: 2

**18.45: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolò, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Alberici Adriana, Verdi Donella



ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 330

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/03/2019

DELIBERAZIONE N. 2019/C/00018 (PROPOSTA N. 2019/00089)

ARGOMENTO N.330

**Oggetto:** Adozione Piano di Rischio Aeroportuale (Codice Navigazione art. 707) con conseguente contestuale adozione variante semplificata Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico per suo recepimento negli strumenti di pianificazione (LR 65/2014 artt. 30 e ss).

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Leonardo Bieber, Adriana Alberici, Miriam Amato

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Fabio GIORGETTI
Adriana ALBERICI	Tommaso GRASSI
Miriam AMATO	Cosimo GUCCIONE
Nicola ARMENTANO	Domenico Antonio LAURIA
Angelo BASSI	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca NANNELLI
Jacopo CELLAI	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Susanna DELLA FELICE	Andrea PUGLIESE
Stefano DI PUCCIO	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Mario TENERANI
Cristina GIANI	Donella VERDI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Benedetta ALBANESE	Alessio ROSSI
Angelo D'AMBRISI	Cristina SCALETTI
Maria Federica GIULIANI	Luca TANI
Silvia NOFERI	Francesco TORSELLI
Mario RAZZANELLI	Arianna XEKALOS

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

**OMISSIS**  
**IL CONSIGLIO**

Visti i seguenti riferimenti normativi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*);

Regolamento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e in particolare il capitolo 9 - Edizione 2, Emendamento 9 del 23 ottobre 2014;

Circolare dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile APT 33 del 30.08.2010 (*Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della navigazione*);

DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico enti locali*);

DLgs 3 aprile 2006, n.152 (*Norme in materia ambientale*);

LR 12 febbraio 2010, n. 10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*);

LR 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*) e regolamenti di attuazione;

**Richiamata** in particolare la normativa di settore, *Codice della navigazione*, art. 707; *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, capitolo 9 - Edizione 2, Emendamento 9 del 23 ottobre 2014, Pubblicato l'11 novembre 2014* (di seguito **Regolamento Aeroporti**) e *Circolare APT 33 del 30.08.2010* (di seguito **Circolare APT 33/2010**) entrambi emessi dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito **ENAC**), dalla quale emerge quanto segue:

**Piano di Rischio Aeroportuale | CONTENUTI**

- contiene le **indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni** ai sensi dell'art. 707 (*Determinazione delle zone soggette a limitazioni*) del *Codice della navigazione* finalizzate a tutelare il territorio limitrofo dalle conseguenze di un eventuale incidente, secondo **contenuti e caratteristiche** indicati nel *Regolamento Aeroporti* e nella *Circolare APT33/2010*;
- **articola e dettaglia, in coerenza con la regolamentazione urbanistico edilizia del Comuni, gli indirizzi su limitazioni e divieti** da applicare alle quattro *zone di tutela* previste dalla normativa, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili (vincoli all'edificazione e attività compatibili);
- **definisce le aree da sottoporre a tutela**, la cui estensione nelle direzioni di decollo ed atterraggio non è preventivamente fissata dal citato art. 707 del Codice della Navigazione in ragione del tipo di aeroporto; consente quindi di **individuare le aree non soggette a vincolo** e fornisce elementi per l'ottimale gestione della situazione in essere in quelle sottoposte a tutela;

**Piano di Rischio Aeroportuale | PROCEDIMENTO**

- il piano di rischio è **redatto dal Comune** il cui territorio è interessato dalle zone di tutela e, **qualora tali zone interessino i territori di più Comuni**, il piano è redatto **in maniera coordinata** (*Regolamento Aeroporti* al capitolo 9, paragrafo 6.7);
- l'**ENAC**, ricevuto il piano di rischio dai Comuni, esprime il proprio **parere** sulla base di valutazioni di tipo aeronautico (*Regolamento Aeroporti*, capitolo 9, paragrafo 6.7; *Circolare APT 33 2010*, paragrafo 6);
- i **Comuni**, sulla base del **parere favorevole dell'ENAC**, adottano il **Piano di Rischio Aeroportuale** (di seguito anche **PRA**), che andrà poi **recepito negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni** al fine di disciplinare, nelle direzioni di decollo e atterraggio dell'aeroporto, **le opere e le attività compatibili con il rischio** derivante dalla navigazione aerea e rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti (*Regolamento Aeroporti*, capitolo 9, *Circolare APT 33 2010*);

**Rilevato** che il *Regolamento Aeroporti* al capitolo 9, paragrafo 6 (*Piani di Rischio*):

1. individua quattro differenti **zone di tutela** in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici e alle caratteristiche tecnico operative della pista di volo (paragrafo 6.6 *Prescrizioni per la redazione del piano di rischio*);
2. specifica che le limitazioni alla proprietà privata derivanti dall'attuazione dei piani di rischio si applicano alle **nuove opere e alle nuove attività da insediare** nel territorio circostante l'aeroporto (paragrafo 6.2 *Applicabilità*) e pertanto il **PRA**, pur in presenza di attività o edifici anche palesemente incompatibili, **non produce per essi effetti ablatori né interdittivi**;

**Visto** che in applicazione delle disposizioni sopra richiamate:

1. i Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino, nei territori dei quali ricade lo scalo aeroportuale Amerigo Vespucci, aeroporto aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale, hanno redatto, coordinandosi tra loro, la proposta di PRA per raccordare le indicazioni e le prescrizioni ENAC con le previsioni urbanistiche dei due Comuni, con l'esigenza di tutelare i territori limitrofi all'aeroporto;
2. la proposta di PRA è stata oggetto di un complesso iter di seguito sintetizzato e in dettaglio illustrato nel documento denominato *Adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale. Variante Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico | Relazione urbanistica. Adozione artt. 30 e ss. LR 65/2014 - febbraio 2019* (**allegato B1** al presente provvedimento):

data			prot. generale
10.06.2016	presentazione a ENAC proposta PRA	GP	180573/2016
28.11.2016	ricezione da ENAC osservazioni e considerazioni	GA	372591/2016
18.01.2017	invio a ENAC elaborato sostitutivo	GP	17938/2017
30.03.2017	ricezione da ENAC richiesta integrazioni e specificazioni	GA	106597/2017
11.08.2017	invio a ENAC nuovi elaborati	GP	256331/2017
15.12.2017	richiesta da ENAC di precisazioni	GA	392239/2018
14.02.2018	invio a ENAC elaborati PRA integrati e modificati in recepimento delle indicazioni	GP	51651/2018
18.04.2018	ricezione da ENAC parere favorevole con prescrizioni	GA	134900/2018

10.05.2018	invio a ENAC proposta PRA in formato cartaceo	GP	150568/2018
29.11.2018	ricezione da ENAC proposta PRA in formato cartaceo vistata	GA	380598/2018

**Visto e fatto proprio** il documento denominato *Piano di Rischio Aeroportuale dei Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino | AEROPORTO "AMERIGO VESPUCCI" FIRENZE | PERETOLA* vistato da ENAC (allegato A), a questo rinviano contestualmente per ogni dettaglio sul procedimento, per la motivazione e per ogni presupposto formale e sostanziale del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati:

- r01| relazione tecnica - norme
- P01| zone di tutela - cartografico scala 1:10.000
- p02| strumenti urbanistici vigenti e zone di tutela - elaborato cartografico scala 1:10.000

**Preso atto** che, per quanto sopra evidenziato:

1. il Comune, nell'adozione del Piano di Rischio Aeroportuale, deve recepire i vincoli sovra ordinati imposti dalla legislazione nazionale, nel caso specifico dal *Codice della Navigazione, Parte II Della navigazione aerea, Capo III Vincoli della proprietà privata, art. 707 Determinazione delle zone soggette a limitazioni*;
2. per quanto sopra detto e specificato nel *Piano di Rischio Aeroportuale dei Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino* vistato da ENAC, sussistono le condizioni per provvedere alla sua adozione, ai sensi di quanto disposto dal *Codice della navigazione, dal Regolamento Aeroporti* e dalla *Circolare APT 33/2010*;
3. si rende conseguentemente necessario adeguare contestualmente gli strumenti urbanistici al *Piano di Rischio Aeroportuale dei Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino* che è contestualmente adottato con il presente atto in attuazione di quanto previsto dalla disciplina sopra citata;

**Visti** gli strumenti urbanistici del Comune di Firenze, Piano Strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011 e Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015, così come modificati a seguito delle varianti urbanistiche successivamente intervenute e consultabili nella loro versione vigente attraverso il servizio Web <http://webru.comune.fi.it/webru>;

**Visto e fatto proprio** l'elaborato denominato *Adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale. Variante Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico | Relazione urbanistica. Adozione artt. 30 e ss. LR 65/2014 - febbraio 2019* (allegato B1), redatto dalla Direzione Urbanistica al fine di adeguare i propri strumenti urbanistici al PRA, a questo rinviano contestualmente per ogni dettaglio sugli elementi costitutivi della variante, per la motivazione e per ogni presupposto formale e sostanziale del presente provvedimento e **preso atto** dal medesimo che:

1. il recepimento negli strumenti urbanistici del Piano di Rischio Aeroportuale implica la predisposizione di apposita variante urbanistica di adeguamento, che, analizzando la struttura del PS e del RU vigenti, consiste nella modifica della tavola *I - vincoli del PS* e delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sia del PS che del RU senza che le previsioni pianificatorie vigenti subiscano di fatto alcuna variazione; i contenuti della variante sono compiutamente descritti nella relazione urbanistica alle pagg. 8 e ss.;
2. il contenuto della modifica al PS e al RU può essere ricondotto a quello di una variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della LR 65/2014 (*Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al*

*piano operativo e relativo termine di efficacia*), poiché la medesima non produce alcun effetto sul dimensionamento complessivo per destinazione d'uso, non comporta diminuzione degli standard e interviene all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;

3. come disciplinato dalla LR 10/2010 le varianti agli strumenti urbanistici devono essere accompagnate dalla preliminare verifica di assoggettabilità a VAS (art.22); nel caso specifico, tuttavia, il Comune con l'adozione del PRA in oggetto non svolge alcuna attività di pianificazione, assetto o riassetto del territorio, ma opera un esclusivo recepimento di vincoli sovra ordinati imposti dalla legislazione nazionale, la variante non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della LR 10/2010 (art. 5) in quanto non modifica le previsioni della strumentazione urbanistica vigente, già oggetto di valutazione ambientale strategica, ma si limita a stabilire regole generali da osservare nell'ambito dei procedimenti edilizi e nella futura pianificazione;
4. la variante, non comportando cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità, rientra nella fattispecie prevista all'art. 3, comma 4, lettera d), del DPGR 53/R/11 del 25.10.2011 e pertanto si rende necessario l'invio al Settore Genio Civile Valdarno Superiore dell'apposita certificazione dell'esenzione dall'effettuazione di nuove indagini geologiche;

**Visto e preso atto** di quanto dichiarato e accertato dal Direttore della Direzione Urbanistica quale responsabile del procedimento nel documento denominato *Adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale. Variante Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico. Adozione artt. 30 e ss. LR 65/2014. febbraio 2019 | Relazione e atto di accertamento e certificazione del responsabile del procedimento (allegato B2 al presente atto)*;

**Dato atto** che i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento a formarne sua parte integrante e sostanziale, sono conservati tramite acquisizione al sistema di gestione documentale del Comune di Firenze/Ode e conservati, qualora in formato cartaceo, sia presso l'archivio della Direzione Urbanistica sia in copia informatica tramite acquisizione a protocollo generale; qualora in formato digitale, tramite acquisizione al protocollo unificato del Comune/Sigedo ai numeri di registrazione indicati:

<b>all. A</b>	<i>Piano di Rischio Aeroportuale dei Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino   AEROPORTO "AMERIGO VESPUCCI" FIRENZE   PERETOLA</i>	copia informatica documenti cartacei con visto ENAC, prot. gen. GA380598/2018 in cartella compressa
<b>all. B1</b>	<i>Adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale. Variante Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico   Relazione urbanistica. Adozione artt. 30 e ss. LR 65/2014 - febbraio 2019</i>	documento sottoscritto con firma digitale, prot. gen. SG 51453/2019
<b>all.B2</b>	<i>Adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale. Variante Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico   Relazione e atto di accertamento e certificazione del responsabile del procedimento. Adozione artt. 30 e ss. LR 65/2014 - febbraio 2019</i>	documento sottoscritto con firma digitale, prot. gen. GP 51504/2019

**Preso atto** che in data 14.02.2019 (protocollo generale GP 52960) è stata trasmessa con posta elettronica certificata al Settore Genio Civile Valdarno Superiore la certificazione dell'esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche, con assegnazione del numero 3541 del 22.02.2019, comunicato con posta elettronica certificata in data 27.02.2019 (protocollo generale GA 396622), ai sensi e con le modalità indicate dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 LR 1/2005, approvato con DPGR n. 53/R del 25.10.2011, tuttora

efficace ai sensi dell'art. 245 della LR 65/2014;

**Preso atto** in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della Direzione Urbanistica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del DLgs 267/2000, e precisato che non sono quantificabili, ai fini della richiesta del parere contabile, per i contenuti, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del Comune;

**Preso atto** che è stato richiesto il parere del Consiglio di Quartiere 5, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'articolo 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere e che questo si è espresso come risulta in calce all'atto;

**Considerato** che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del DLgs 267/2000;

## DELIBERA

1. Di adottare il *Piano di Rischio Aeroportuale dei Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino | AEROPORTO "AMERIGO VESPUCCI" FIRENZE | PERETOLA*, ai sensi e per gli effetti del Codice della navigazione, art. 707, comma 5 (**allegato A**), , costituito dai seguenti elaborati:
  - r01| relazione tecnica - norme
  - P01| zone di tutela - cartografico scala 1:10.000
  - p02| strumenti urbanistici vigenti e zone di tutela - elaborato cartografico scala 1:10.000
2. Di adottare conseguentemente e contestualmente la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico descritta e rappresentata nel documento denominato *Adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale. Variante Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico | Relazione urbanistica. Adozione artt. 30 e ss. LR 65/2014 - febbraio 2019 (allegato B1)*.
3. Di dare altresì atto che saranno espletati gli adempimenti previsti per la fase successiva all'adozione dalla LR 65/2014 all'art. 32 (*Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo*) e pertanto:
  - sarà provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso di adozione e alla contestuale comunicazione alla Regione e alla Città Metropolitana, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
  - gli interessati potranno consultare la documentazione e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Di dare altresì atto che così come previsto dalla LR 65/2014 all'art. 32 "*Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto*".
5. Di dare atto che responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Urbanistica.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 13/02/2019

Il Dirigente/Direttore  
Stefania Fanfani

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	19:	Andrea Ceccarelli, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	7:	Adriana Alberici, Miriam Amato, Jacopo Cellai, Stefania Collesei, Tommaso Grassi, Mario Tenerani, Donella Verdi,

essendo presenti 26 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Maria Federica GIULIANI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Stefania COLLESEI, Tommaso GRASSI, Mario TENERANI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	20:	Andrea Ceccarelli, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Faloni, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	2:	Adriana Alberici, Donella Verdi,

essendo presenti 22 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 20 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 3	21/02/2019	08/03/2019	06/03/2019	Favorevole
CdQ 5 delib. n. 50006	21/02/2019	08/03/2019	06/03/2019	Favorevole

## ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. A PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE DEI COMUNI DI FIRENZE E DI SESTO FIORENTINO AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI FIRENZE PERETOLA
- ALL. B1 ADEGUAMENTO AL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE. VARIANTE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO. RELAZIONE URBANISTICA. ADOZIONE ARTT. 30 E SS. LR 65/2014 - FEBBRAIO 2019
- ALL. B2 ADEGUAMENTO AL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE. VARIANTE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO. RELAZIONE E ATTO DI ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. ADOZIONE ARTT. 30 E SS. LR 65/2014 - FEBBRAIO 2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VICARIO

Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE

Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:18.46

Verbale: 331

**DELIBERAZIONE N.:** 2019/00103

**OGGETTO:** Revisione perimetrazione area PF3 PAI Viale Michelangiolo 34/A e 34/B | Adeguamento pericolosità geomorfologica del Piano Strutturale - Decreto 46/2018 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e conseguente adeguamento fattibilità geologica del Regolamento Urbanistico.

**Soggetto/i proponente/i:** Giovanni Bettarini

**Ufficio proponente:** DIREZIONE URBANISTICA

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 3 - Favorevole - 13/03/2019

**18.45: Interviene Ceccarelli Andrea**

**18.47: Interviene Bettarini Giovanni**

**18.48: Interviene Della Felice Susanna**

**18.48 Il Presidente pone in votazione l'atto**

**18.48: Interviene Ceccarelli Andrea**

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 5

**18.49: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,Della Felice Susanna,Di Puccio Stefano,Giani Cristina,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Alberici Adriana,Amato Miriam,Collese Stefania,Grassi Tommaso,Verdi Donella

**18.49 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto**

Presenti abilitati: 22

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

**18.49: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Alberici Adriana

**ALLEGATO N.1: Deliberazione n.: 2018/C/00019 (Prop. Delib. 2018/00103) – Approvata**



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/03/2019**

**DELIBERAZIONE N. 2019/C/00019 (PROPOSTA N. 2019/00103)**

**ARGOMENTO N.331**

**Oggetto:** Revisione perimetrazione area PF3 PAI Viale Michelangiolo 34/A e 34/B | Adeguamento pericolosità geomorfologica del Piano Strutturale - Decreto 46/2018 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e conseguente adeguamento fattibilità geologica del Regolamento Urbanistico.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Leonardo Bieber, Adriana Alberici, Miriam Amato

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Maria Federica GIULIANI
Benedetta ALBANESE	Tommaso GRASSI
Adriana ALBERICI	Cosimo GUCCIONE
Miriam AMATO	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Susanna DELLA FELICE	Andrea PUGLIESE
Stefano DI PUCCIO	Fabrizio RICCI
Cristina GIANI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Cristina SCALETTI
Angelo D'AMBRISI	Luca TANI
Niccolò FALOMI	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	Francesco TORSELLI
Mario RAZZANELLI	Arianna XEKALOS
Alessio ROSSI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico enti locali*);
- LR 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*) e regolamenti di attuazione;
- DLgs 3 aprile 2006, n.152 (*Norme in materia ambientale*);
- L 18 maggio 1989 n. 183 (*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*);

Premesso che:

1. il *Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico* (di seguito anche *PAI*), redatto dall'Autorità di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 06.05.2005, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque e **contiene la cartografia con le perimetrazioni delle aree a pericolosità geologica presenti sul territorio**;
2. l'art. 27 delle Norme di Attuazione del PAI (*Adeguamento degli strumenti di governo del territorio*) stabilisce che *le Amministrazioni e gli Enti Pubblici territorialmente interessati sono tenuti (...) ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI*; a questo si aggiunge che *nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI, trova applicazione l'art. 32 (Procedure di integrazione e modifica del PAI)* che detta a sua volta le modalità per operare integrazioni e modifiche alla cartografia precisando che non costituiscono variante essenziale al PAI le variazioni del livello di pericolosità conseguenti a rettifiche di minima entità;
3. gli strumenti urbanistici del Comune di Firenze (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico), recependo quale indirizzo per la gestione del territorio la disciplina del PAI, definiscono la pericolosità geomorfologica dell'intero territorio comunale nel Piano Strutturale (tavole della *pericolosità geologica*, art. 14 NTA *Misure di protezione dal rischio geomorfologico*), nonché le relative classi di fattibilità geologica del Regolamento Urbanistico (tavole della *fattibilità geologica*, art. 74 NTA *Fattibilità geologica*);
4. l'art. 14 delle NTA del Piano Strutturale stabilisce inoltre che *la cartografia di perimetrazione e conseguentemente le relative Norme di attuazione di applicazione della pericolosità geomorfologica del PAI costituiscono elemento normativo sovraordinato e pertanto agenti indipendentemente dalle perimetrazioni: il recepimento delle eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PAI relativi alla medesima non costituiscono variante al piano*;  
(*link per consultazione diretta del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico nella loro versione vigente <http://web.ru.comune.fi.it/web.ru>*);

Premesso ancora che:

1. con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 46 del 14.09.2018 (*Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Art.32 delle norme di attuazione "Procedura di integrazione e modifica del PAI" Approvazione di integrazione e modifica di minima entità della perimetrazione di un'area a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana della banca dati geografica del PAI relative ad un sito posto in Viale Michelangelo nel comune di Firenze*), è stata approvata una modifica di minima entità della banca dati geografica del PAI, declassificando da PF3 (*Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana*) a PF2 (*Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana*) l'area catastalmente identificata al foglio di mappa del Comune di Firenze n.123, particelle 114 e 115, oltre ad un loro significativo intorno, e ubicata sulle propaggini collinari che delimitano il nucleo storico di Firenze sul lato meridionale, ad una quota di circa 70 m s.l.m., nei pressi di Viale Michelangelo, con accesso dai civici 34 A e B;
2. la procedura di ripermimetrazione ha avuto origine per iniziativa del proprietario dell'area che ha dato incarico di eseguire le verifiche di dettaglio necessarie alla definizione della corretta classificazione di pericolosità geomorfologica del fondo medesimo;

- la richiesta di ripermimetrazione è stata oggetto di un complesso iter procedimentale illustrato nel dettaglio documento denominato *Revisione della perimetrazione area PF3 PAI | Viale Michelangiolo 34/A e 34/B. Adeguamento della pericolosità geomorfologica del PS a seguito del Decreto 46/2018 dell'Autorità di bacino e conseguente adeguamento della fattibilità geologica del RU | Relazione - febbraio 2019 (allegato A al presente provvedimento)*;

**Preso atto che:**

- a seguito del Decreto n. 46/2018 sopra descritto, il Comune di Firenze deve procedere all'adeguamento della pericolosità geomorfologica del Piano Strutturale (Tavola 4, *pericolosità geologica*), e, in conseguenza di quest'ultimo, anche della carta della fattibilità geologica del Regolamento Urbanistico (tavole della *fattibilità geologica*);
- in relazione all'adeguamento in questione, dovuto agli effetti determinati dal Decreto n.46/2018 sopra citato e secondo quanto disposto all'art.14.2 delle NTA del Piano Strutturale, l'area risulta quindi classificabile in: *classe di pericolosità geologica G2 – pericolosità geologica media*, e *classe di fattibilità geologica FG2 - fattibilità geologica con normali vincoli*, per le quali valgono rispettivamente l'art.14 "*Misure di Protezione dal rischio geomorfologico*" delle NTA del Piano Strutturale, e l'art.74 "*Fattibilità geologica*" delle NTA del Regolamento Urbanistico;

il tutto come meglio precisato nella Relazione in **allegato A**, alla quale pertanto integralmente si rinvia;

**Visto** il documento predisposto dalla Direzione Urbanistica, **allegato A** al presente atto, al quale si rinvia integralmente per l'illustrazione dettagliata di presupposti e motivazioni del medesimo e dei contenuti dell'adeguamento e **preso atto** che a tal fine esso è articolato in 2 parti:

- Relazione urbanistica
- Ridefinizione di pericolosità e fattibilità geologica del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico ai sensi del DPGR 53/R/2011;

**Preso atto che** il seguente documento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione è sottoscritto con firma digitale, inserito nel sistema di gestione documentale del Comune di Firenze | Ode, acquisito e conservato tramite inserimento nel protocollo unificato | Sigedo e che ogni altro documento citato, seppur non allegato, è conservato tramite acquisizione al protocollo ai numeri di registrazione indicati:

all.	descrizione	annotazioni
A	Revisione della perimetrazione area PF3 PAI   Viale Michelangiolo 34/A e 34/B. Adeguamento della pericolosità geomorfologica del PS a seguito del Decreto 46/2018 dell'Autorità di bacino e conseguente adeguamento della fattibilità geologica del RU   <b>Relazione</b> - febbraio 2019	All_A_RelazPFMichelangiolo(firmato).pdf prot. 64919/2019

**Visto** che la documentazione allegata al presente atto, sottoscritta digitalmente, è stata depositata in data 25.02.2019 tramite trasmissione telematica con pec (prot. gen. 66187/2019) inviata al Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con assegnazione del numero 3546; comunicato in data 07.03.2019 con nota allegata a pec (prot. gen. 80988/2019), ai sensi e con le modalità indicate dall'art. 104 della LR 65/2014, dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 LR 1/2005 (DPGR n. 53/R/2011), tuttora efficace ai sensi dell'art. 245 della LR 65/2014;

**Preso atto** in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della Direzione Urbanistica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del D Lgs 267/2000, e precisato che, trattandosi di mero adeguamento degli strumenti urbanistici, non sono quantificabili, ai fini della richiesta del parere contabile, per i contenuti, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del Comune;

**Considerato** che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

## DELIBERA

1. Di adeguare il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico per le motivazioni e secondo le modalità e le specifiche illustrate in premessa e nella relazione **allegato A** (*nome file All\_A\_RelazPFMichelangiolo(firmato).pdf*) integrante al presente atto.
2. Di dare atto che l'adeguamento degli strumenti urbanistici comporta le modifiche evidenziate nella relazione allegata di cui al punto che precede.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 22/02/2019

Il Dirigente/Direttore  
Stefania Fanfani

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	20:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	5:	Adriana Alberici, Miriam Amato, Stefania Collese, Tommaso Grassi, Donella Verdi,

essendo presenti 25 consiglieri

### LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:  
Niccolò FALOMI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:  
Miriam AMATO, Stefania COLLESEI, Tommaso GRASSI, Donella VERDI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Adriana Alberici,

essendo presenti 22 consiglieri

**L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE**

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione / Quartiere</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 3	28/02/2019	15/03/2019	13/03/2019	Favorevole

## ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. A REVISIONE DELLA PERIMETRAZIONE AREA PF3 PAI [VIALE MICHELANGIOLO 34/A E 34/B. ADEGUAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA DEL PS A SEGUITO DEL DECRETO 46/2018 DELL'AUTORITÀ DI BACINO E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA DEL RU. RELAZIONE - FEBBRAIO 2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:18.49

Verbale: 332

DELIBERAZIONE N.: 2019/00111

OGGETTO: Conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze alla senatrice Liliana Segre

Soggetto/i proponente/i: Dario Nardella

Ufficio proponente: DIREZIONE UFFICIO DEL SINDACO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 7 – Favorevole di tutti i presenti - 13/03/2019

**18.49: Interviene Ceccarelli Andrea** comunica che la discussione sulla delibera n. 111 "Conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze alla senatrice Liliana Segre" sarà rinviata al prossimo Consiglio comunale.

**18.50: Interviene Ceccarelli Andrea** Toglie la seduta

ALLEGATO N.1: Prop. Delib. n.: 2018/00111– Rinvia



ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 332

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Direzione Ufficio del Sindaco

Livello Superiore:  
Responsabile: Francesca Santoro  
Data Richiesta: 25/02/2019  
Numero: 2019/00111  
Proponente: Dario Nardella  
Altri Proponenti:

Estensore: Francesca Santoro  
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

**OGGETTO:** Conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze alla senatrice Liliana Segre

## IL CONSIGLIO

Vista la propria mozione n. 2018/2157 e su conseguente proposta del Sindaco:

Premesso che il Comune di Firenze, con delibera n. 97 del 30/11/2009 ha approvato il Regolamento per il "Conferimento della Cittadinanza Onoraria" che all'articolo 1) disciplina: il "riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Firenze o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera";

Considerato che, come evidenziato nella stessa mozione summenzionata:

- in occasione dell'80° Anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, si sono svolte anche a Firenze numerose iniziative per non dimenticare uno dei momenti più infausti della nostra storia, che è stato fonte di terribili discriminazioni e premessa negli anni successivi per la deportazione di migliaia di cittadini di ogni età, nei campi di concentramento fascisti e nazisti dove moltissimi civili sono stati uccisi, dopo atroci sofferenze morali e fisiche;

- ad una di queste iniziative, organizzata dal Sindacato Avvocati Firenze e Toscana e tenutasi il giorno 20 novembre 2018 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio dal titolo "1938-2018 Ottant'anni dalla promulgazione delle leggi razziali. La difesa della razza e la costruzione del nemico" ha partecipato, con una testimonianza molto apprezzata, la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento Auschwitz-Birkenau e reduce dell'olocausto;

- Firenze, medaglia d'Oro al Valore Militare e medaglia d'oro della Resistenza, ha acquisito il Memoriale italiano di Auschwitz, opera d'arte contemporanea collocata e poi smantellata nell'ex campo di sterminio, che sarà riallestita dopo il restauro all'Opificio delle pietre dure nel centro Ex3 nella zona di Gavinana;

RICORDATO, in linea con la citata mozione, che Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930:

- in quanto ebrea, rimase vittima delle leggi razziali fasciste all'età di solo 8 anni, nel settembre del 1938 fu costretta ad abbandonare la scuola elementare per trascorrere con alcuni familiari un lungo periodo in fuga dalle persecuzioni razziste, tra la Brianza e la Valsassina;

- nel tentativo di trovare salvezza in Svizzera, fu bloccata al confine il 7 dicembre 1943, trasferita in Italia e tratta in arresto nei pressi di Varese venne condotta in diverse carceri lombarde, fino a San Vittore a Milano dove rimase detenuta per 40 giorni, in quel Quinto raggio che il fascismo aveva destinato agli ebrei;

- il 30 gennaio 1944 venne deportata con il padre in Germania, dal 'Binario 21' della Stazione Centrale di Milano, dopo una breve sosta nel campo di transito di Fossoli arrivò al campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz il 6 febbraio e internata nella sezione femminile, il padre morì nell'aprile, mentre i nonni paterni deportati ad Auschwitz a maggio, furono uccisi poco dopo il loro arrivo;

- durante la sua permanenza nel campo di concentramento fu impiegata nei lavori forzati presso la fabbrica di munizioni Union, di proprietà della Siemens per circa un anno;

- il 27 gennaio 1945, per sfuggire all'avanzata dell'Armata Rossa, i nazisti sgomberarono il campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz trasferendo a piedi, 56.000 prigionieri tra cui anche Liliana Segre, in un viaggio della morte verso la Germania. Non ancora 15enne, fu condotta nel campo femminile di Ravensbrück e in seguito trasferita nel sotto campo di Malchow, nel nord della Germania. Fu liberata il 1° maggio 1945, dopo l'occupazione del campo di Malchow da parte dell'Armata rossa tornando a Milano solo nell'agosto 1945; Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz;

**RICORDATO** che nel 1990, dopo 45 anni di silenzio sulla sua storia personale, decise di partecipare ad alcuni incontri con gli studenti delle scuole di Milano portando la sua testimonianza di ex deportata, diventando una testimone importantissima per l'Italia, fino ad essere nominata Senatrice a vita nel gennaio 2018 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;

**EVIDENZIATO** che Liliana Segre ha continuato in tutti questi anni pubblicamente a esaminare e scandagliare la storia e la contemporaneità promuovendo campagne per i diritti umani e per debellare il razzismo e l'antisemitismo che, secondo la Segre, "non sono mai sopiti, solo che si preferiva nel dopoguerra della ritrovata democrazia non esprimerlo. Oggi è passato tanto tempo, quasi tutti i testimoni sono morti e il razzismo è tornato fuori così come l'indifferenza generale, uguale oggi come allora quando i senza nome eravamo noi ebrei";

**RICHIAMATO** il "Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 30.11.2009;

**RITENUTO** che Liliana Segre rappresenti una delle figure più nobili della Nazione, segnata dal portare in sé la memoria della tragedia della Shoah e il senso della vita come sopravvivenza dell'umano e come scelta etica, vero e proprio sismografo per cogliere pericoli e opportunità per tutta l'umanità;

Ritenuto, per quanto sopra, che sussistano quindi i requisiti per conferirle la cittadinanza onoraria;

Visto l'art. 2 del richiamato Regolamento secondo cui la cittadinanza onoraria:

- è conferita dal Consiglio Comunale, a maggioranza almeno dei due terzi dei suoi componenti, sentita la conferenza dei Capo Gruppi Consiliari ed acquisito il parere delle Commissioni competenti;
- la proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Dato atto che, in relazione al suddetto conferimento:

- in data \_\_\_\_\_ è stata sentita la Conferenza dei Capigruppo;
- in data \_\_\_\_\_ la Commissione VII, Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dal presente provvedimento non deriveranno effetti contabili né diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

### **DELIBERA**


di conferire, per i motivi sopra menzionati, la cittadinanza onoraria di Firenze alla senatrice Liliana Segre.

da Deliberazione n.2019/C/00016 a Deliberazione n.2019/C/00019

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO


LA VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Patrizia De Rosa)




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Andrea Ceccarelli)




LA VICE SEGRETARIO GENERALE

(Carla De Ponti)



LA VICE PRESIDENTE VICARIO

(Stefania Collese)



LA VICE PRESIDENTE

(Susanna Della Felice)

